

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00780/2019 REG.RIC.
N. 00096/2020 REG.RIC.
N. 00033/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 780 del 2019, proposto da
Cash Gaming S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall'avvocato Gianfranco Fiorentini, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

Comune di Riccione, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Nicoletta Flamigni, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio
in Bologna, via G. Marconi 34;

nei confronti

Parrocchia Santa Maria Admirabilis, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 96 del 2020, proposto da Cash Gaming S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco Fiorentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Riccione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicoletta Flamigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Parrocchia S. Maria Admirabilis, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 33 del 2020, proposto da Cash Gaming S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco Fiorentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Riccione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicoletta Flamigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Parrocchia Santa Maria Admirabilis, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 780 del 2019:

- della deliberazione n. 87/2018 del 22 marzo 2018 della Giunta Comunale di Riccione avente ad oggetto la mappatura del territorio e individuazione dei luoghi

sensibili ai fini della prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito;

- della deliberazione n. 200/2018 del 21 giugno 2018 della Giunta Comunale di Riccione avente ad oggetto la rideterminazione della mappatura dei luoghi sensibili ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 831/17 a fini della prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito;

- della deliberazione n. 34/2018 del Consiglio Comunale di Riccione del 14.11.2018 avente ad oggetto il Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito;

- della comunicazione in data 17 maggio 2019, notificata in data 16 luglio 2019, a mezzo della quale il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Riccione ha comunicato la chiusura, entro sei mesi dalla notifica, della sala giochi VLT condotta dalla società in quanto la stessa si troverebbe a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;

- di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposto e conseguente, ancorché incognito;

quanto al ricorso n. 96 del 2020:

-del provvedimento di divieto prosecuzione dell'attività di raccolta gioco attraverso apparecchi videoterminali di cui all'art. 110 comma 6 lettera B TULPS (denominati VLT) nella sala giochi all'insegna CASH GAMING sita in Riccione Via Milano n. 49 a firma del Dirigente del Servizio Attività Produttive e SUAP del Comune di Riccione, Arch. Foschi Vittorio, a mezzo del quale è stata vietata la prosecuzione dell'attività aziendale;

quanto al ricorso n. 33 del 2020:

-del provvedimento di diniego alla proroga di 6 mesi per la delocalizzazione della sala giochi chiesta, ai sensi della delibera regionale n. 831/17 e 68/19, emesso in data 3 dicembre 2019 a firma del Dirigente del Servizio Attività Produttive e SUAP del Comune di Riccione, avente ad oggetto "attività di sala giochi / sala scommesse sita in Riccione Viale Milano n. 49 " seconda istanza di delocalizzazione a mezzo

del quale è stata negata la proroga di 6 mesi per consentire la delocalizzazione della sala giochi scommesse da Riccione, Viale Milano 49, al Comune di Misano e di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto e conseguente ancorchè incognito;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Riccione e della Regione Emilia Romagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-Con i ricorsi in esame, già riuniti con ordinanza collegiale n. 1029/2021, la ricorrente Cash Caming s.r.l. la quale gestisce nel territorio del Comune di Riccione alla via Milano n. 49, una sala giochi VLT in forza di licenza ex art. 88 t.u.l.p.s., ha impugnato le deliberazioni con cui il Comune di Riccione ha disposto la mappatura delle sale gioco ubicate entro il limite di 500 mt. da luoghi definiti sensibili ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis della l.r. n. 5/2013 nonché il consequenziale provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

La sala giochi VLT (art. 110 co. 6 lett. b t.u.e.l.) di viale Milano n. 49, gestita dalla ricorrente, si trova pacificamente ad una distanza inferiore a 500 mt. da una parrocchia ovvero da luogo definito sensibile ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis della l.r. n. 5/2013 ed è stata per tanto ricompresa nella deliberazione G.C. n. 87/2018 gravata con ricorso rg. 780/2019 tra gli esercizi soggetti all'obbligo di chiusura o di delocalizzazione.

Con deliberazione G.R. n. 831 del 12 giugno 2017, intitolata "Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di

apparecchi per il gioco d'azzardo lecito" (L.R. 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/16, di recente modificata con deliberazione G.R. n. 68/2019 la Regione Emilia Romagna, in attuazione all'art. 6, comma 2-bis L.R. n. 5/2013, ha vietato non soltanto le nuove aperture di locali dedicati al gioco lecito ma anche la conduzione di sale da gioco e sale scommesse già operanti alla data della sua entrata in vigore, che si trovino ad una distanza inferiore a cinquecento metri rispetto ad una nutrita serie di c.d. "luoghi sensibili".

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 34/2018, il Comune di Riccione ha approvato il Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito.

Infine, in data 16 luglio 2019, il Comune di Riccione ha notificato alla società Cash Gaming il provvedimento a firma del Dirigente dell'Ufficio Urbanistica con il quale lo stesso ha paventato la chiusura, entro sei mesi, della sala condotta dalla società in quanto la stessa si troverebbe a meno di 500 metri dai luoghi sensibili individuati con delibera G.C. n. 87/18 come modificata e integrata dalla delibera G.C. n. 200/18.

Con il primo ricorso (rg. 780/2019) diretto all'annullamento delle deliberazioni comunali di mappatura dei luoghi sensibili, parte ricorrente ha dedotto articolati motivi di gravame, in sintesi così riassumibili: violazione L.R. 5/2013 ed eccesso di potere sotto vario profilo; violazione art. 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE; violazione dell'art. 1 Prot Add. CEDU, violazione degli artt. 23, 41 e 97 Cost.; violazione dell'art. 11 preleggi; violazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost, violazione art. 6 CEDU: : gli atti gravati determinerebbero l'effetto espulsivo dell'attività di raccolta del gioco lecito senza la previsione di alcun indennizzo, in violazione dell'art. 41 Cost oltre che del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU, peraltro con disposizioni di carattere retroattivo in quanto efficaci anche nei confronti degli esercizi già in attività, chiedendo disporsi verifica ex art. 66 c.p.a. al fine di accertare in concreto l'effetto espulsivo in riferimento al territorio del Comune di Riccione, come fatto per altre analoghe controversie.

Con il secondo ricorso (rg. 33/2020) avente ad oggetto il diniego della proroga del termine per la chiusura e/o delocalizzazione, ha dedotto in sintesi la violazione dell'art. 2-bis L.R. 5/2013 e delle d.G.R. nn. 831/2017 e 68/2019 nonché di eccesso di potere sotto vario profilo non avendo a suo dire l'Amministrazione comunale concesso la proroga del termine per la chiusura o delocalizzazione della sala di sei mesi spettante secondo la normativa di riferimento.

Infine con il ricorso rg. 96/2020 avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento del 17 gennaio 2020 di divieto di prosecuzione dell'attività, ha lamentato la violazione dell'art. 2-bis L.R. 5/2013 e delle d.G.R. nn. 831/2017 e 68/2019 nonché di eccesso di potere sotto vario profilo unitamente alla violazione degli artt. 3, 7 e 10 della legge 241/90.

Alla camera di consiglio del 27 ottobre 2021 con ordinanza collegiale n. 1029/2021 è stata disposta ex art. 66 c.p.a. verifica nominando il Presidente in carica dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Forlì – Cesena, con facoltà di delega chiedendo al verificatore “di accertare se esistono o meno e, in caso positivo, che dimensioni hanno rispetto all'intero territorio comunale e dove sono effettivamente ubicate, le aree del comune di Riccione nelle quali Cash Gaming s.r.l. avrebbe potuto trasferire/delocalizzare la propria attività di sala giochi/VLT operando nel pieno rispetto sia della riportata normativa regionale e comunale in materia di contrasto al fenomeno della c.d. “ludopatia” (con specifico riferimento alla “mappatura dei luoghi sensibili” all'interno del territorio comunale di Riccione e ai relativi imposti limiti distanziometrici), sia della vigente normativa urbanistica ed edilizia comunale riguardante le sale giochi/scommesse come riportata nel vigente R.U.E. comunale”. Con successiva ordinanza n. 280/2022 è stata accordata al verificatore arch. Camilla Fabbri la proroga del termine per la conclusione delle operazioni di verifica.

In data 10 agosto 2022 il verificatore ha depositato la relazione.

Con ordinanza n. 860/2022 il Collegio ha chiesto al verificatore i seguenti chiarimenti “a) se anche le aree destinate agli usi d2 e d4 del RUE possano dirsi idonee alla delocalizzazione della sala giochi della ricorrente e, in caso positivo, indicarne la concreta presenza o meno nel territorio comunale; b) relativamente all’area” polo funzionale dei parchi tematici” di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4.4.7 del RUE, non indicata nella relazione depositata, accertare la presenza o meno in loco di luoghi sensibili ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis della l.r. n. 5/2013 e delle delibere comunali di mappatura, o di altri divieti per la delocalizzazione.

In data 1 dicembre 2022 il verificatore ha depositato i richiesti chiarimenti.

Si è costituito in giudizio per tutti i tre ricorsi il Comune di Riccione eccependo in rito articolate eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità dei ricorsi essendo a suo dire anzitutto tardiva l’impugnazione delle deliberazioni comunali (con particolare riferimento alla del. G.C. 87/2018) con cui è stata effettuata la mappatura degli esercizi che non rispettano i limiti di distanza, da ritenersi immediatamente e direttamente lesive. Sarebbero poi improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse i ricorsi rg. 33/2020 e 96/2020 il primo perché diretto all’annullamento di atto prodromico a quello di chiusura impugnato con il ricorso 780/2019 ed il secondo per intervenuta acquiescenza avendo la ricorrente chiuso l’esercizio di via Milano n. 49. Nel merito ha eccepito l’infondatezza di tutti i motivi “ex adverso” dedotti non sussistendo in punto di fatto il lamentato effetto espulsivo ed essendo legittimo lo strumento del c.d. distanziometro disposto dalla legge regionale, potendosi apporre limitazioni all’attività economica privata ove giustificati come nel caso di specie da motivi imperativi di interesse generale.

Si è costituita anche la Regione Emilia Romagna in riferimento al solo ricorso rg. 780/2019 rilevando la necessità di acquisire in giudizio la relazione di verifica disposta dal giudice d’appello in altro giudizio analogo riguardante il Comune di Riccione vertente sull’accertamento in punto di fatto dell’esistenza nel territorio comunale di aree idonee alla delocalizzazione.

La difesa del ricorrente con memoria ha ampiamente replicato alle eccezioni in rito

sollevate dalla difesa comunale.

Il verificatore arch. Fabbri ha escluso, in estrema sintesi, la possibilità di delocalizzare la sala giochi della ricorrente sia nelle aree d5 poiché non disponibili sia per le aree d2 e d4 astrattamente esistenti ma non idonee ad ospitare una sala VLT quale quella gestita dalla ricorrente.

Il verificatore prof. Vitillo nominato nel giudizio pendente al Consiglio di Stato ha in sintesi affermato l'inesistenza di aree con destinazione d5 e invece la sussistenza di aree con destinazione d2 e d4 in zone periferiche potenzialmente idonee alla delocalizzazione dell'attività posta in essere dalla ricorrente.

2.- In prossimità della pubblica udienza del 22 novembre 2023 per la trattazione nel merito dei ricorsi le parti hanno depositato ampie memorie e documentazione.

La difesa comunale ha ribadito l'inammissibilità e/o improcedibilità dei ricorsi e comunque l'infondatezza specie alla luce dell'esito della verifica effettuata dal prof. Vitillo.

La difesa regionale ha evidenziato l'infondatezza della pretesa azionata conseguente al chiaro esito della verifica del prof. Vitillo la quale esclude l'effetto espulsivo sussistendo aree con destinazione d2 e d4 idonee alla delocalizzazione dell'attività di sala giochi della ricorrente, non essendo a suo dire provato l'esercizio da parte di Cash Caming dell'attività di sala bingo compatibile con la sola destinazione d5.

Con memoria parte ricorrente di contro ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi evidenziando come entrambe le verificazioni concordino nell'escludere l'esistenza di aree con destinazione d5 che è l'unica che caratterizza la sala VLT della ricorrente.

Alla pubblica udienza del 22 novembre 2023, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.-E' materia del contendere la legittimità dei provvedimenti assunti dal Comune di

Riccione con cui è stata inibita l'attività di raccolta del gioco lecito effettuata dalla ricorrente Cash Caming s.r.l. nell'esercizio di via Milano n. 49 con licenza ex art. 88 t.u.l.p.s. mediante l'esercizio di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett.b), t.u.l.p.s., ovvero New slot e VLT (Video Lottery Terminal).

Lamenta parte ricorrente con i tre ricorsi riuniti in esame l'effetto espulsivo determinato dagli atti comunali gravati, i quali impedirebbero l'esercizio nel territorio comunale di Riccione dell'attività di raccolta del gioco lecito, con effetti sostanzialmente ablatori e senza la previsione di qualsivoglia indennizzo, in violazione dell'art. 41 Cost. oltre che del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione EDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo. Precisa la difesa della ricorrente, che l'effetto espulsivo nel caso di specie sarebbe da ricollegare non direttamente alle disposizioni della legge regionale in tema di c.d. distanziometro ed alle deliberazioni regionali attuative, bensì alle deliberazioni comunali di mappatura dei luoghi sensibili le quali, unitamente alle disposizioni del RUE, avrebbero azzerato la possibilità di insediamento di sale giochi VLT corrispondenti alla destinazione d'uso d5.

2.- Prima di procedere all'esame delle eccezioni in rito sollevate in tutti i giudizi giova premettere una sintetica ricostruzione della normativa regionale di riferimento in materia di contrasto, prevenzione, riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

La legge regionale 28 ottobre 2016 n. 18 ha introdotto i commi 2 e 2-bis all'art. 6 della L.R 5/2013 nell'esercizio delle proprie attribuzioni concorrenti in materia di "tutela della salute" (Corte Cost. n. 108/2017), e ha dettato limiti di distanza per tutte le sale giochi e scommesse compresi i c.d. corner dai luoghi sensibili ovvero gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 12 giugno 2017 è

fatto obbligo ai comuni procedere alla mappatura dei punti di raccolta che non rispettano i suindicati limiti di distanza, come effettuato dal Comune di Riccione con l'approvazione delle deliberazioni G.C. n.n. 87/2018 e 200/2018.

Con tali atti deliberativi l'Amministrazione comunale ha approvato ai sensi della suindicata d.G.R. n. 831/2017 la mappatura dei luoghi sensibili presenti nel territorio comunale indicando con la del. G.C. 87/2018, per quanto riguarda l'esercizio della ricorrente, la vicinanza (nel raggio dei 500 mt.) con una parrocchia (annoverabile senza incertezze tra i luoghi sensibili) allegando all'uopo la relativa planimetria.

Trattasi di atto amministrativo generale non già "contenente volizioni astratte esplicanti effetto lesivo solo al momento dell'adozione degli atti applicativi" bensì di atto scindibile in distinte ed autonome determinazioni, autonomamente lesive delle posizioni di ciascun titolare di sale giochi o scommesse ove emerga "ictu oculi" la violazione dei predetti limiti di distanza, che secondo la richiamata normativa regionale preclude l'esercizio dell'attività se non a fronte della prevista possibilità di delocalizzazione (vedi T.A.R. Emilia-Romagna Bologna sez. I, 2 novembre 2020 n. 704, Id. 23 dicembre 2020, n. 856).

Nella scansione procedimentale delineata dall'art. 6 della legge regionale n.5/2013, infatti, la lesione dell'interesse dei titolari dei punti di raccolta di scommesse lecite alla prosecuzione dell'attività si colloca già in sede di concreta effettuazione della mappatura delle specifiche distanze da parte dei comuni, risultando i successivi provvedimenti di chiusura delle attività del tutto vincolati, consequenziali e senza alcuna nuova ponderazione di interessi, invero già compiuta a monte in tutto e per tutto dal legislatore regionale (vedi ancora T.A.R. Emilia-Romagna Bologna sez. I, 2 novembre 2020, n. 704).

3.- Tanto premesso deve respingersi l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale per mancata tempestiva impugnazione della delibera G.C. n. 87/2018.

Non essendo sufficiente al fine della piena conoscenza la pubblicazione all'albo comunale (T.A.R. Emilia- Romagna Bologna sez. I, 8 novembre 2021, n. 915; Id. 21 dicembre 2021, n. 1072) parte ricorrente ha ritualmente gravato il provvedimento di contenuto direttamente lesivo una volta conosciuto in data 16 luglio 2019 (mediante comunicazione da parte del SUAP) si che l'azione di annullamento (ricorso notificato l'8 ottobre 2019) è tempestiva tenuto conto della sospensione feriale dei termini.

4.-Parimenti prive di pregio sono le eccezioni sollevate in riferimento agli altri due ricorsi.

In riferimento al ricorso rg. n. 33/2020 non sussiste l'eccepita acquiescenza dal momento che la chiusura della sala giochi è avvenuta al solo fine di ottemperare alle prescrizioni contenute nell'atto impugnato, senza dunque alcuna volontarietà (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 5 dicembre 2022, n.10635).

Quanto al ricorso Rg. 96/2020 deve affermarsi la permanenza dell'interesse alla decisione in considerazione della natura indubbiamente lesiva del provvedimento impugnato con cui l'organo dirigenziale dell'Amministrazione ha intimato il divieto di prosecuzione dell'attività.

5.- Venendo al merito ritiene il Collegio di esaminare con priorità i ricorsi Rg nn. 780/2019 e 96/2020 ove sono concentrate le doglianze inerenti l'asserito azzeramento per effetto delle deliberazioni comunali gravate dell'esercizio dell'attività di raccolta del gioco lecito effettuata dalla ricorrente nella sala di via Milano.

6.- Questione dirimente infatti per la decisione dei ricorsi riuniti va individuata nell'accertamento in punto di fatto dell'effetto espulsivo lamentato da parte ricorrente, secondo cui per effetto delle deliberazioni comunali di mappatura dei luoghi sensibili di cui all'art. 6 co. 2-bis L.R. 5/2013 e delle limitazioni urbanistico-edilizie conseguenti all'approvazione del RUE, l'attività di raccolta del gioco lecito ed in particolare delle sale VLT sarebbe del tutto azzerata, non essendo concretamente attuabile la delocalizzazione pur prevista dalla normativa regionale.

Giova rilevare che il territorio da prendere in riferimento secondo la giurisprudenza dell'adito Tribunale non può che essere quello comunale (ex multis T.A.R. Emilia - Romagna Bologna sez. I, 2 novembre 2020, n. 703) in chiave di garanzia per il diritto di libera iniziativa economica e dovendosi escludere le aree in zone rurali o scarsamente abitate penalizzate dal punto di vista dell'attività commerciale o comunque incompatibili (per l'assenza di parcheggi, ragioni di viabilità ecc.). Le limitazioni distanziometriche pur se pienamente lecite in quanto finalizzate alla tutela della salute pubblica (Corte Cost. n. 108/2017) debbono risultare conformi ai parametri di necessità, adeguatezza e proporzionalità altrimenti presentando un contenuto sostanzialmente ablatorio in violazione degli artt. 41 e 42 Cost. e dell'art. 1 Primo Prot. Add. CEDU (T.A.R. Emilia - Romagna, Bologna, sez. I, 23 dicembre 2020, n. 856; in termini Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2022, n. 11426).

Come evidenziato il Collegio ha all'uopo disposto verifica nominando l'arch. Fabbri.

Il Collegio ha altresì esaminato al fine della decisione la verifica disposta dal prof. Vitillo del Politecnico di Milano nel giudizio pendente presso il Consiglio di Stato (Rg. 6450/2021) sia per esigenze di maggior completezza che per l'espresso richiamo ad essa operato dallo stesso arch Fabbri, potendo il giudice utilizzare per la formazione del proprio convincimento comunque anche prove raccolte in altro giudizio tra le stesse parti ivi compresa la c.t.u. (ex multis Cassazione civile Sez. un., 8 aprile 2008, n.9040) o come nella fattispecie una verifica.

La verifica dell'arch. Fabbri, in sintesi, ha escluso categoricamente l'esistenza di aree idonee quanto all'uso d5 (attività ricreative, sportive e di spettacolo ad elevato impatto) mentre in relazione alla destinazione d2 (sale gioco con capienza inferiore a 100 persone) e d4 (sale gioco ammesse solo nelle unità delizie in essere) ha affermato in astratto l'esistenza di aree (seppur in zone periferiche) pur essendo esse incompatibili in concreto con l'attività di sala bingo gestita dalla ricorrente, concludendo per l'effetto espulsivo.

La verifica dell'ing. Vitillo ha parimenti escluso l'esistenza di aree idonee quanto alla destinazione d5 mentre ha affermato l'esistenza di aree con destinazione d2 e d4 potenzialmente idonee pari all'1,7 % del territorio urbanizzato, affermando solamente una marginalizzazione dell'attività (circoscritta in aree periferiche) ma escludendo, diversamente dall'arch. Fabbri, l'effetto espulsivo nel territorio comunale.

Entrambe le verificazioni pertanto concordano nell'escludere nel territorio di Riccione la presenza di aree con destinazione d5 potenzialmente idonee ad ospitare la sala gioco di via Milano la quale è pacificamente ricompresa nel buffer di 500 mt. da luogo sensibile ai sensi dell'art. 6 co. 2-bis l.R. 5/2013 ovvero dalla parrocchia Santa Maria Admirabilis.

Ove pertanto fosse fondato l'assunto della ricorrente della compatibilità dell'esercizio della propria attività di sala gioco con apparecchi VLT con la sola destinazione d5 le doglianze dedotte con il secondo motivo di gravame sarebbero fondate.

Ritiene il Collegio di condividere tale assunto.

6.1.- La sala giochi di via Milano n. 49 è una sala VLT autorizzata ai sensi dell'art. 110 co. 6 lett.b) t.u.l.p.s., come rilevabile dallo stesso titolo autorizzatorio depositato con il ricorso rg. 780/2019, incompatibile con gli usi d2 e d4.

La sala gioco mediante l'esercizio di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, t.u.l.p.s., ovvero New slot e VLT si differenzia sia dal " pubblico esercizio ", sia dalla comune " sala pubblica da gioco "essendo le sale VLT caratterizzate da un'offerta multipla di gioco e dalla possibilità di vincite più elevate a fronte di un costo per giocata anch'esso più elevato (T.A.R. Trentino-Alto Adige, Bolzano, 5 dicembre 2012, n. 358).

Il Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Riccione ha previsto tre differenti sottocategorie d'uso del territorio comunale all'interno delle Funzioni Direzionali (Categoria d) ovvero d2, d4 e d5.

L'uso "d5. Attività ricreative, sportive e di spettacolo" comprende le attività ad

elevato impatto, non rientranti nei requisiti di cui all'uso d4, quali le grandi multisale cinematografiche ed inoltre l'attività di Sala Bingo. Comprende altresì le attività ludiche svolte in esercizi dedicati esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.u.l.p.s. di cui al R.D. n. 773/1931 e s. m. e i. (vedi anche comma 2, art. 1 e comma 1, art. 6, della L. R. n. 5/2013 e s. m. e i.); al fine di perseguire le finalità richiamate al comma 2 dell'art.6 della L. R. n 5/2013 e s. m. e i., ed in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 2, per quanto di competenza comunale, con il presente RUE si prescrive che tali attività non possono essere esercitate in un raggio di 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti di istruzione primaria e secondaria, centri giovanili, impianti sportivi o altri centri socio ricreativi frequentati principalmente da giovani, mercati di quartiere, luoghi di culto, strutture ospedaliere e residenziali o operanti in ambito sanitario, strutture ricettive per categorie protette, altre sale giochi. (...)"

Quanto all'uso d2 "Attività culturali; attività formative e sociali; attività ricreative, sportive e di spettacolo, prive di significativi effetti di disturbo sul contesto urbano" il RUE consente le sale pubbliche da gioco di limitate dimensioni e capienza inferiore a 100 persone.

Quanto infine all'uso d4 "attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto urbano" sono consentite le attività di sale pubbliche da gioco di dimensioni e capienza inferiore a 400 persone ma limitatamente alle unità edilizie già legittimamente in essere alla data di adozione del RUE.

Lo stesso prof. Vitillo nelle conclusioni espresse evidenzia a ben vedere che le attività ricomprese nell'uso d5 come la sala VLT della ricorrente non risultano insediabili nel Comune di Riccione "...in quanto ammesse esclusivamente all'interno di alcuni ambiti specificatamente individuati dal Piano urbanistico (ACT8_Schede, art.3.3.13), sito dedicato all'Aquafan individuato come luogo d'aggregazione già nella prima delibera (G.C. n. 87/2018) ospitale le funzioni del gioco d'azzardo lecito (art.4.4.7 Poli funzionali: Polo dei parchi tematici

ricreativi)''.

Diversamente da quanto poi in un primo momento evincibile nella relazione di verifica dell'arch. Fabbri, l'area Aquafan non è utilizzabile per la delocalizzazione della sala di Cash Caming s.r.l. in quanto definito luogo di aggregazione giovanile e dunque sensibile ai sensi della normativa regionale e delle delibere comunali gravate.

6.2.- Come recentemente rilevato dal Consiglio di Stato l'effetto espulsivo si manifesta non solo nel caso di totale indisponibilità di aree ma anche ove sia impossibile la delocalizzazione delle sale giochi per limitazioni urbanistico edilizie e/o per insufficienza quantitativa delle stesse (Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2022, n. 11426) dovendo le distanze dai luoghi sensibili rientranti nella competenza regionale in tema di tutela della salute rispettare il limite della proporzionalità, stretta necessità ed adeguatezza.

Si tratta infatti di contemperare le esigenze di contrasto alla ludopatia quale vera e propria patologia (Corte Cost. 108/2017) con il diritto fondamentale di libera attività economica, dal momento che come più volte rilevato anche dall'adito Tribunale (T.A.R. Emilia - Romagna, Bologna, sez. I, 23 dicembre 2020, n. 856) non è possibile azzerare la possibilità prevista dalla normativa regionale di delocalizzare l'attività posta entro il limite distanziale dai luoghi sensibili, quale misura normativa appunto deputata al contemperamento dei contrapposti interessi di rilievo costituzionale, non potendosi con il c.d. distanziometro impedire l'esercizio di una attività economica peraltro già in essere e del tutto lecita, per quanto foriera di possibili pregiudizi per la salute della popolazione.

Tale contemperamento non può che essere effettuato in sede di pianificazione comunale la quale deve garantire l'equilibrata distribuzione degli esercizi sul territorio comunale tenendo conto delle esigenze di delocalizzazione (T.A.R. Emilia - Romagna Bologna sez. I, 2 novembre 2020, n. 703).

6.3. - Nel caso di specie l'effetto espulsivo - come condivisibilmente rilevato da parte ricorrente - non discende soltanto dalle deliberazioni comunali di mappatura

dei luoghi sensibili ma anche dalle previsioni conformative contenute nel RUE, il cui combinato disposto, per quanto finalizzato alla tutela della salute pubblica (ovvero da motivi imperativi di interesse generale) non è conforme ai richiesti parametri di necessità, adeguatezza e proporzionalità, si da determinare in danno della ricorrente un effetto sostanzialmente ablatorio alla stregua dell'ampia concezione elaborata dalla Corte di Strasburgo ai sensi dell'art. 1 del Primo Protocollo Add. CEDU (ex multis Corte europea diritti dell'uomo sez. I, 30 giugno 2022, n. 55617).

6.4.- Alla luce delle suesposte argomentazioni le doglianze contenute nel secondo motivo del ricorso Rg. n. 780/2019 e nel ricorso 96/2020, di rilievo assorbente, meritano positivo apprezzamento.

6.5. - Conclusivamente i ricorsi rg. nn. 780/2019 e 96/2020 vanno accolti con l'effetto dell'annullamento dei provvedimenti impugnati, nei limiti dell'interesse azionato.

7.- Anche il ricorso rg. 33/2020 merita accoglimento.

L'Amministrazione comunale nel respingere l'istanza di proroga non ha tenuto conto dell'obiettiva difficoltà "rectius" dell'impossibilità per la ricorrente di delocalizzare l'attività in locale ubicato nel territorio comunale, si da dover presentare istanza di delocalizzazione in altro Comune (Misano) poi senza concreto seguito.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti dei giudizi attesa l'obiettiva complessità delle questioni esaminate, ivi comprese le spese di verifica da liquidarsi equitativamente (in assenza della presentazione di notula) in complessivi 2.000,00 (duemila/00) euro.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, li accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati, come da motivazione.

Spese compensate.

Liquida in favore dell'organismo verificatore arch Fabbri il compenso spettante per la verifica in complessivi 2.000,00 (duemila/00) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozi, Presidente

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

Alessio Falferi, Consigliere

L'ESTENSORE

Paolo Amovilli

IL PRESIDENTE

Andrea Migliozi

IL SEGRETARIO